



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

ORIGINALE

ORDINANZA

N. 22 DEL 17-04-2026

Ufficio: SINDACO

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E ARTICOLI PIROTECNICI ALL'INTERNO DI LOCALI PUBBLICI - PUBBLICI ESERCIZI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO (COMPRESI ESERCIZI COMMERCIALI E RISTORANTI)

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica; i provvedimenti in questione, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATI i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana;

RITENUTO necessario e urgente - vista la diffusa usanza di usare fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo - vietare l'utilizzo nei locali pubblici di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal sopra accennato tragico evento di Crans-Montana;

POSTO, altresì, che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;

VISTI:

- l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
- gli artt. 659; 703 del Codice Penale;
- gli artt. 1 e 57 del T.U.L.P.S.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Con effetto immediato, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, la tutela del patrimonio pubblico o privato: su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici in esso insediati, il divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici di qualsiasi classe e/o categoria.

SI AVVISA

Che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis D. Lgs. 267/2000 che prevede il pagamento in misura ridotta di euro 50,00 con la confisca del materiale esplodente in ossequio all'art. 20 della legge 689/1981 nonché in caso di particolare gravità l'applicazione in concorso delle sanzioni previste dal Codice Penale.

SI DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga:

- Pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente. (la pubblicazione ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge);
- Trasmessa alla Prefettura di Teramo;
- Trasmessa al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo;
- Trasmessa alla Questura di Teramo;
- Trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Valle Castellana;
- Trasmessa al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo;
- Trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Valle Castellana;

INFORMA

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.104 del 16.09.2010, si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO

Dott. D'angelo Camillo

(firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 del D.lgs. n 39/1993)